

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

TITOLO I

- COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO -

ARTICOLO 1

E' costituita in Colle di Val d'Elsa, Piazza s.Agostino n.7, l'Associazione Culturale denominata CINEMA con la durata a tempo indeterminato.

L'Associazione Culturale CINEMA si costituisce sulla base delle esperienze maturate dalla Cooperativa Olimpia, società di gestione della sala Teatro del Popolo, dal CGS Scenario, responsabile della gestione del Cinema S.Agostino che già dal 1994 si riunirono in comitato, denominato COLLECINEMA, assieme all'Amministrazione Comunale di Colle di Val d'Elsa per una programmazione congiunta delle due sale (come da Del. G.M. del Comune di Colle di Val d'Elsa n. 348 del 30/08/1994 e successivi rinnovi); altre iniziative nell'ambito della cultura cinematografica sono state poi sviluppate a San Gimignano dal Circolo Cinematografico San Gimignano.

Su questa esperienza la Cooperativa Olimpia, il CGS Scenario ed il Circolo Cinematografico San Gimignano convengono di costituire assieme una associazione denominata CINEMA con lo scopo di promuovere le attività culturali, formative, ricreative, organizzative e produttive nell'ambito della cultura cinematografica e dei linguaggi audiovisivi.

Per far crescere ancora di più l'esperienza acquisita, almeno due rappresentanti di ciascun ente fondatore (Cooperativa Olimpia, CGS Scenario e Circolo Cinematografico San Gimignano) dovranno far parte del Consiglio Direttivo.

L'eventuale trasferimento della sede sociale dell'Associazione nell'ambito del Comune di Colle di Val d'Elsa potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e non costituirà oggetto di modifica al presente Statuto Sociale.

Presso la Sede Legale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

ARTICOLO 2

L'Associazione esclude nettamente ogni finalità di lucro e di poter provvedere ad alcuna spartizione degli utili. Lo scopo che essa intende perseguire è quello di promuovere, mediante l'esercizio dell'attività che ne è l'oggetto la promozione, lo sviluppo e la produzione di materiale per la valorizzazione della cultura cinematografica e dei linguaggi audiovisivi attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale ed audiovisiva.

In particolare le finalità dell'associazione sono:

- Promuovere la diffusione della cultura cinematografica, realizzando corsi sul cinema ed il linguaggio delle immagini ed altre iniziative specifiche di sensibilizzazione coinvolgendo anche enti, scuole, istituti ed altre associazioni.
- Realizzare la programmazione di sale cinematografiche, arene estive, festival, rassegne per conto di associazioni od enti che ne facessero richiesta, costituendo con l'Associazione intese di collaborazione.
- Coordinare la pubblicità, la promozione e la valorizzazione dell'attività delle sale e delle arene gestite.
- Organizzare cicli, rassegne, festival culturali, dibattiti, pubblicazioni, conferenze, incontri ed altre attività culturali in ambito cinematografico ed audiovisivo.
- Coordinare l'attività delle sale programmate, adottando politiche di prezzi, orari, promozioni pubblicitarie e durata delle stagioni comuni.
- Creare un tessuto associativo di soci per i quali realizzare iniziative specifiche fornendo agevolazioni e servizi di informazione sulle attività svolte.
- Coordinare, organizzare e pianificare attività culturali in generale;
- Produrre e valorizzare materiale cinematografico ed audiovisivo attraverso l'utilizzo del Laboratorio multimediale del CGS Scenario anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne;
- L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici o privati dando vita a programmi di attività, che nelle varie sedi, possono assumere caratteristiche peculiari. A tal fine potranno essere costituiti gruppi appositi di lavoro formati da soci dell'Associazioni e rappresentanti degli Enti pubblici o privati con cui verrà sottoscritta una convezione;
- L'Associazione si riserva il diritto di dare la propria adesione ad enti nazionali e di collaborare e stringere accordi con associazioni similari.

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

In linea generale rientra tra gli scopi dell'associazione la promozione della cultura e dell'arte attraverso attività specifiche e di formazione predisponendo servizi di assistenza e consulenza culturale per i propri soci, per enti e di quanti ne facessero richiesta.

Inoltre l'associazione può realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II

- SOCI -

ARTICOLO 3

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti i cittadini italiani di ambo i sessi che vi si iscrivono per partecipare alle sue attività, che ne condividono le finalità istituzionali e che versano la quota sociale annuale. Possono altresì essere Soci Enti e Società con personalità giuridica, Associazioni e Comitati con finalità e scopi connessi alle finalità istituzionali, purché non concorrenziali. Ogni socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali, nonché favorire in ogni modo gli interessi dell'associazione.

ARTICOLO 4

L'Ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri per tutto il periodo di validità della quota sociale, escludendo tassativamente forme di partecipazione temporanea alla vita sociale. Nel caso la quota sociale faccia riferimento ad un minore di età diventano soci entrambi i genitori, restando limitato l'esercizio del diritto di voto ai soli soci maggiorenni.

ARTICOLO 5

Ogni socio versa, all'atto dell'iscrizione, una quota associativa il cui importo sarà annualmente determinato e deliberato dall'Assemblea. L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera sociale

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

rinnovabile ogni anno e dà diritto altresì a partecipare alle iniziative dell'associazione ed al conseguente diritto di voto nelle assemblee. La quota associativa è personale, non rivalutabile e non trasmissibile, salvo a causa di morte.

ARTICOLO 6

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- causa di morte;
- decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell'anno sociale;
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per il socio che violi norme statutarie o le deliberazioni legalmente assunte dagli organi statutari, per il socio che arrechi danno, in qualsiasi modo all'associazione.

TITOLO III

- ORGANI SOCIALI -

ARTICOLO 7

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci revisori.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e di quanto altro, a qualsiasi titolo eventualmente, dovuto all'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota associativa versata. Non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 9

L'Assemblea Ordinaria è convocata mediante avviso da inviare a tutti i soci che deve contenere: l'Ordine del Giorno, il luogo e la data dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa è convocata ogni qual volta sia richiesto per iscritto da almeno due terzi dei soci regolarmente iscritti.

Essa ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il Bilancio;
- procedere alla nomina delle cariche sociali;
- prendere atto delle deliberazioni del Consiglio direttivo e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso e per i progetti artistici;
- delibera su tutti gli altri oggetti di sua competenza per Statuto o a norma di legge.

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. I soci possono farsi iscrivere la trattazione di altri argomenti, purchè la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e non oltre il quinto giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al precedente articolo. Essa si riunisce per deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 11

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza, dal Socio più anziano o da un Socio dalla stessa nominato. L'Assemblea nomina un segretario, e, ove occorra, uno o più scrutatori. Le deliberazioni dovranno constare di un processo verbale da annotare sull'apposito Libro delle Adunanze e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12

Le Assemblee Ordinarie possono deliberare validamente in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci e d in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in caso di parità la proposta messa in votazione si intende respinta. Le votazioni per le cariche sociali hanno luogo a scrutinio palese. Le votazioni su altri argomenti posti all'ordine del giorno, si faranno per alzata di mano.

Le Assemblee Straordinarie seguono la stessa prassi di quelle ordinarie.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero non inferiore a sette membri, fino ad un massimo di undici Consiglieri eletti tra i Soci aventi diritto al voto seguendo i criteri di rappresentanza dei soci fondatori come stabilito all'Art.1, comma 4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo da uno a tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta:

- il Presidente,
- il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, dimissioni od impedimento;
- il Segretario coadiuva il presidente ed il Vice Presidente nelle loro funzioni, redigendo i verbali delle riunioni, curando la corretta compilazione dei libri sociali e dei libri contabili nonché predisponendo i bilanci annuali che il consiglio a maggioranza potrà approvare.

Il Consiglio nomina inoltre a maggioranza assoluta, anche al suo esterno:

- il Direttore Artistico che è responsabile, per conto del Consiglio, della programmazione cinematografica delle sale e della programmazione delle attività culturali dell'Associazione. Esso dovrà operare tenendo conto delle caratteristiche delle sale cinematografiche e degli adempimenti cui queste sono tenute dal D.L. sul Cinema del 23/12/1994 (in particolare: norme di programmazione sui film italiani ed europei per sale ed arene comunali; norme di programmazione definite per le sale dipendenti dall'autorità ecclesiastica per le sale della comunità ecclesiale) e di quante altre esigenze, adempimenti e indirizzi stabiliti dall'Assamblea, dal Consiglio Direttivo, da sale, arene, associazioni od enti che si affidano

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

alla programmazione dell'Associazione CINEMA. E' compito del direttore artistico tenere rapporti con le case di distribuzione cinematografica ed assicurare che la programmazione segua le caratteristiche delle sale secondo i criteri approvati dall'associazione, cui il Direttore Artistico dovrà sottoporre annualmente un progetto artistico di massima;

- il Direttore Tecnico che è responsabile del Laboratorio multimediale, dovrà coordinare e curare, in collaborazione con il Direttore Artistico, la produzione di materiale audiovisivo e cinematografico;

ARTICOLO 15

Le cariche sociali non danno diritto di regola ad alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e salvo diverse decisioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri che, nell'ambito dei fini statuari, non sono riservati per legge o per statuto all'Assemblea e che si rendono necessari per il funzionamento dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- presiedere all'andamento degli uffici amministrativi;
- redigere i Bilanci;
- proporre programmi di massima per lo svolgimento delle attività sociali;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale, vendere, acquistare e permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto nel limitare dei fidi concessi, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere accettare, emettere, girare, avallare, scontare e quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolati in genere;

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

- concorrere a gare di appalto per servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- accettare donazioni, lasciti, elargizioni e contributi da Enti pubblici e privati;
- assumere e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- compilare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea;
- autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, quali consulenti, per lo svolgimento di particolari attività, di persone, enti o altri soggetti che possano facilitare l'associazione nel perseguimento dei fini sociali.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 18

Il Presidente ha la rappresentanza sociale e la firma sociale; il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere dalle pubbliche Amministrazioni o dai privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ARTICOLO 19

In caso di assenza, di dimissioni od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 20

Il Collegio Sindacale si compone di numero tre membri effettivi e di numero due membri supplenti eletti dall'Assemblea preferibilmente ma non necessariamente tra i Soci.

Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci e restano in carica per un periodo da uno a tre anni.

ARTICOLO 21

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione e vigila sull'osservanza delle Leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge. Il Collegio Sindacale deve altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori, beni e titoli di proprietà sociali o ricevuti in pegno dall'associazione, cauzione e custodia.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO IV

ARTICOLO 22

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- Fondo sociale formato dalle quote di ammissione versate dagli associati;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote annuali stabilite dall'Assemblea a titolo di rimborso spese di gestione;
- offerte volontarie degli associati
- contributi di Enti pubblici e privati;
- contributi previsti da leggi in materia di spettacolo e cultura;
- qualunque liberalità che pervenisse all'Associazione per attuare gli scopi sociali;
- eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
- eventuali eccedenze attive di gestione.

La quota di ammissione è a fondo perduto.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa della Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti obbligatoriamente gli organismi di controllo previsti dalle norme di legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Statuto dell'Associazione Cinema Cinemanagement

ARTICOLO 23

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà richiedere ai propri aderenti, fatto salvo sempre il consenso individuale di questi, un concorso finanziario, anche al di fuori del versamento della quota annuale. Qualsiasi somma, anche se rilasciata all'Associazione, sotto forma di finanziamento e/o anticipazione, sarà comunque a titolo complementare gratuito, non fruttifera, né avente diritto alla corresponsione di alcun interesse, giusto quanto previsto dall'art. 1282, comma 1 del Codice Civile. In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 24

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve contenere sia il rendiconto economico che quello finanziario.

Deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio Sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il Bilancio deve essere depositato in copia assieme alla relazione degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che procedono l'Assemblea, perché gli associati possano prenderne visione e dovrà essere tenuto sempre a disposizione di ogni socio, presso la sede sociale.

TITOLO V

- DISPOSIZIONI GENERALI -

ARTICOLO 25

Ciascun associato si impegna ad osservare le norme di cui al presente atto, le disposizioni regolamentari e amministrative che, in conformità ai fini statutari, saranno emanate dai competenti organi sociali.

ARTICOLO 26

Per quanto non è disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi in materia.